



Convenzione n. 95674



Marca da bollo  
(Esente)

## **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO EXTRACURRICOLARE**

### **TRA**

L'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61, codice fiscale 80023730825, d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", in persona del Magnifico Rettore, prof. Massimo Midiri nato a Palermo il 30/3/1962 e per delega della Prof.ssa Ornella Giambalvo nata a Palermo il 28-4-1967

### **E**

CIAPI PRIOLO con sede legale in (via/piazza) VIA EX SS 114 N.51, PRIOLO GARGALLO CAP 96010 (SR), Partita IVA o Codice Fiscale IT01208300895 d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", in persona del suo legale rappresentante Rosaria Barresi, nato a PALERMO (PA) il 01/11/1959

### **PREMESSO**

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati possono:

- attivare tirocini formativi in conformità alla Direttiva Assessoriale Prot. n.43881/US1/2013 del 25 luglio 2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché Direttiva n. 34205 del 12 settembre 2017.

Si conviene quanto segue:

#### **Articolo 1**

1. Ai sensi della Direttiva sopracitata e delle successive modifiche il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n.20 soggetti in tirocinio, su proposta del soggetto promotore.

#### **Articolo 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-amministrativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento in conformità al nuovo Repertorio regionale dei profili di cui al D.A. 2570 del 26/05/2016 (consultabile sul sito internet <http://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it>), contenente: a. la durata;

- b. il nominativo del tirocinante;
- c. i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- d. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- e. le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- f. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile.

#### Articolo 3

1. Le attività di tirocinio possono essere prorogate nei limiti previsti dalla direttiva indicata in premessa.
2. Il prolungamento delle suddette attività, adeguatamente motivato e supportato da idonea documentazione, corredata dal parere del tutor didattico amministrativo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal soggetto promotore non oltre 20 giorni prima del termine.

#### Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le
  - attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene,
  - sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai
  - dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### Articolo 5

1. Il soggetto ospitante/promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, che rientrino tra quelle definite nel progetto formativo. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto ospitante si impegna a far pervenire alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e copia di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### Articolo 6

1. La presente convenzione ha validità di mesi 12 (dodici).
2. La stessa, se adeguatamente motivata, può essere prorogata, previo atto autorizzativo del soggetto promotore fino a un massimo di ulteriori 12 mesi.

Palermo, .....

\_\_\_\_\_  
(firma e timbro per il soggetto ospitante)

Per l'Università degli Studi di Palermo

Prof.ssa Ornella Giambalvo